

CAMERA DEI DEPUTATI N. 288

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Modifica all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di agevolazioni per le assunzioni di disabili

Presentata il 28 aprile 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo circa trent'anni e dopo numerosissime lotte e pressioni, finalmente il Parlamento ha deliberato, nel corso del 1999, la modifica della legge n. 482 del 1968, approvando la legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nel fare ciò il legislatore ha finalmente recepito quanto fu oggetto di innumerevoli trattative effettuate dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), che per sette giorni, con numerosissimi suoi rappresentanti, effettuò lo sciopero della fame davanti a Montecitorio tra la fine del febbraio e l'inizio del marzo 1968. Quanto non fu possibile ottenere allora, e cioè che le commissioni mediche valutassero il grado dell'invalidità non già in senso oggettivo, in rapporto a tabelle predisposte, bensì in senso soggettivo, con la valutazione della residua capacità lavorativa in rapporto alle capacità attitudinali del soggetto, è stato finalmente ottenuto con la legge n. 68 del 1999.

È convinzione del proponente che non esista invalido che non possa svolgere almeno un lavoro in maniera ottimale e garantendo il 100 per cento delle prestazioni richieste dall'attività.

Finalmente questo concetto è stato recepito dalla legge n. 68 del 1999, nella quale si è cominciato chiaramente a parlare di collocamento mirato e si è stabilita una serie di misure tendenti a realizzare la ricerca delle residue capacità lavorative in funzione delle capacità attitudinali e quindi la ricerca del giusto posto di lavoro per dare all'invalido la possibilità di « annullare » la sua invalidità. Tale politica ha trovato ulteriore attuazione nel corso dell'anno 2000, con l'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000, che ha previsto che l'accertamento delle condizioni che danno diritto

all'accesso ai benefici di cui alla legge n. 68 del 1999 sia effettuato dalle commissioni (di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992) sulla base di una diagnosi funzionale della persona disabile, ovvero della descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale. Questo al fine di valutare nel complesso le capacità e le attitudini lavorative del soggetto e consentire il suo inserimento ottimale nel mondo del lavoro.

Preso atto delle disposizioni citate, si rileva, però, che le percentuali dei posti riservati ai sensi della legge n. 68 del 1999 (articolo 3) non sembrano sufficienti a coprire le effettive necessità delle categorie protette.

La modifica del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, prevista dalla presente proposta di legge, tende a facilitare ulteriormente l'applicazione della legge, affidando direttamente ai datori di lavoro il compito della ricerca del posto giusto per l'invalido. La modifica in oggetto prevede che le segnalazioni stabilite al comma 1 del medesimo articolo 13 siano estese anche:

a) ai datori di lavoro, non soggetti agli obblighi della legge, che assumono dei disabili;

b) ai datori di lavoro, soggetti agli obblighi della legge, che procedono all'assunzione di invalidi oltre la quota prevista.

Nel nuovo comma 2-*bis* del medesimo articolo 13 si prevede che ai datori di lavoro che assumono un numero di invalidi superiore al 50 per cento del totale dei dipendenti sono concessi una serie di benefici che avvantaggeranno le aziende e le metteranno in condizione di essere esse stesse interessate alla ricerca del posto in rapporto al tipo di invalidità del disabile, al fine di poter godere di tali benefici. Si ritiene, infatti, che quello che potrebbe sembrare un costo notevole verrebbe ampiamente compensato dalla eliminazione di tutti quegli interventi sul piano sociale (assegno vitalizio ed altri interventi) di cui usufruirebbe l'invalido non occupato, dai costi sicuramente più onerosi della fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali e dell'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto.

Il Parlamento non può esimersi dal valutare questa richiesta di modifiche e deve far sì che esse siano approvate nell'interesse del soggetto disabile e comunque dell'economia del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dai seguenti:

« 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche:

a) ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili;

b) ai datori di lavoro soggetti agli obblighi della presente legge che procedono all'assunzione di disabili oltre la quota prescritta ai sensi dell'articolo 3.

2-bis. Ai datori lavoro che assumono, a tempo indeterminato, disabili con invalidità superiore al 76 per cento, in numero superiore al 50 per cento del totale dei dipendenti, sono riconosciuti, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la fiscalizzazione totale di cui al comma 1, lettera *a)*, e l'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento ».

€ 0,30



15PDL0001160